

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013**  
**406/2013/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2013, DELLE**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI**  
**TUTELA ED INTEGRAZIONI AL TIVG**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 settembre 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07) così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 124/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 281/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la nota del 13 settembre 2013, protocollo Autorità 29847, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 13 settembre 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;

- con la deliberazione 280/2013/R/GAS l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 6, del TIVG, così come modificato dalla deliberazione 196/2013/R/GAS, prevede in particolare:
  - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall’1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per l’anno termico 2013-2014, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{im}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 16 4/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari a 0,127751 euro/GJ;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, fissato pari ai valori indicati nella Tabella 8;
    - d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF , rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
  - al comma 6.3, che l’elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre”;
- l’articolo 8, del TIVG, così come modificato dalla deliberazione 196/2013/R/GAS, prevede in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete

di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;

- b)  $QTV_t$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
- al comma 8.2 che l'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $QTE^k$  è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
  - $E^k$  è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
  - $k$  sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.
- al comma 8.3 che la quota  $QTE^k$  di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[ \frac{0,070249}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k}$$

dove:

- $CP_u^k$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CR_r$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CM^k$  è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- al comma 8.4, che l'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1 lettera b) è determinato mediante la seguente seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $C_{MEM,t}$  è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- $\lambda$  è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002121;
- al comma 8.5, che l'elemento  $QTV_i$  della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il punto 2, della deliberazione 196/2013/R/GAS prevede di pubblicare con successivo provvedimento i livelli dell'elemento  $QT_{MCV}$ , di cui alla Tabella 8 del TIVG in vigore dall'1 ottobre 2013;
- attualmente il valore di  $QT_{MCV}$  è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
  - $CV^f$  pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas e pari a 0,000571 euro/Smc;
  - $CV^{BL}$  pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas e pari a 0,001000 euro/Smc;
- la trasformazione del valore dell'elemento  $QT_{MCV}$ , di cui al precedente punto, da euro/Smc a euro/GJ è effettuata considerando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- il punto 3 della deliberazione 196/2013/R/GAS prevede in relazione ai valori dell'elemento  $QTF_i$  di cui all'articolo 8 del TIVG in vigore dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 che:
  - a) entro il 15 settembre 2013, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di  $QTE^k$  attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento  $QTF_i$ ;
  - b) entro il 30 settembre 2013, l'Autorità pubblica i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito di cui alla Tabella 5 del TIVG.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con nota 13 settembre 2013 Snam Rete Gas ha trasmesso quanto previsto al punto 3 lettera a) della deliberazione 196/2013/R/GAS.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2013;
- ai sensi del comma 8.5, del TIVG aggiornare e pubblicare il valore dell'elemento  $QTV_t$  della componente relativa al servizio di trasporto;
- ai sensi del punto 2, della deliberazione 196/2013/R/GAS pubblicare il valore dell'elemento  $QT_{MCV}$  di cui alla Tabella 8 del TIVG in vigore dall'1 ottobre 2013;
- ai sensi del punto 3 lettera b) della deliberazione 196/2013/R/GAS pubblicare i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito di cui alla Tabella 5 del TIVG in vigore dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2013 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

1.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2013, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

**Articolo 2**

*Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2013 dell'elemento  $QTV_t$*

2.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2013, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,017088 euro/GJ.

**Articolo 3**

*Integrazioni al TIVG*

**3.1 Tabella n. 5 – Elemento  $QTF_i$**

Ambito tariffario	Da 01/01/2013 a 30/09/2013	Da 01/10/2013 a 31/12/2013
	euro/GJ	
Ambito nord occidentale	0,978539	0,759167
Ambito nord orientale	0,869777	0,641705
Ambito centrale	0,896046	0,670075

Ambito centro-sud orientale	0,807767	0,574733
Ambito centro-sud occidentale	0,859099	0,630172
Ambito meridionale	0,721438	0,481498

### 3.2 Tabella n. 8 – Elemento $QT_{MCV}$

<b>Valore in euro/GJ</b>
<b>Dal 1 ottobre 2013</b>
0,040784

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni finali*

4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*